



Ufficio: Commercio - mercati e fiere - automezzi - gestione risorse finanziarie - pubblicità -
infortunistica stradale

DETERMINAZIONE NUMERO 751 DEL 17/07/2021

**Oggetto: REIMPIEGO PROV.CDS ART. 142 C. 12 TER 1 LETT. A
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEL FIAT DOBLÒ DEL SERVIZIO
SEGNALETICA ALL'AUTOFFICINA PIETRANI ANDREA SNC,
CIG:Z533276470**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- premesso che il Servizio Segnaletica ha acquistato un nuovo mezzo Fiat Doblò che viene impegnato per la manutenzione e il rifacimento della segnaletica stradale e necessita di essere messo in sicurezza con l'integrazione di due luci lampeggianti;
- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che il lavoro in oggetto è fornito dalla ditta Autofficina Andrea snc di Pietrani A. e Cutini A., con sede a San Severino Marche in Via Palombi,4 P. Iva 01848340434 che si è impegnato ad effettuare la messa in sicurezza del mezzo con l'importo di € 109,80 iva compresa;
- ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato ;
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;



- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
 - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:



- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Messa in sicurezza mezzi comunali
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Installazione luci Doblò
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, fuori MEPA.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale, garantendo l'accesso al sito www.sistemapa.it
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;
- tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z533276470 ;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 64 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2021/2023.



- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023.
- Visto il decreto del Sindaco, n.5 del 30/12/2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio

Nome affidatario	AUTOFFICINA ANDREA SNC di Pietrani A. e Cutini A.
PI e/o CF	01848340434
Sede	62027 San Severino Marche- Via Palombi, 4
Tipologia di servizio	Installazione luci lampeggianti Doblò
Clausole essenziali	Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
Importo totale affidamento	€ 109,80 (IVA inclusa)
CIG	Z533276470

3. di impegnare la spesa totale di € 109,80 al Cap. 0245909 Reimpiego proventi CDS Art. 142 c. 12 Ter 1 Lett. A- Avanzo 2020
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";



6. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell' esercizio 2021.

San Severino Marche, li
17/07/2021

Responsabile Area Vigilanza

Bizzarri Adriano / ArubaPEC S.p.A.